



Comune di Lomazzo

P.zza Volta,2

22074 - LOMAZZO (CO)

Tel 02/96778264 fax 02/96779541

E-mail:suap@comune.lomazzo.co.it

PEC: suap.lomazzo@pec.regione.lombardia.it

<http://suap.comune.lomazzo.co.it>

Prot. n. 975 del 13/05/2021

Rif. Prot. 3904/SUAP del 17/12/2020
(N.Prat. 2020-ROP/43)

Marca da bollo N° identificativo: 01200301455469
--

**SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DI LOMAZZO
COMUNE DI ROVELLO PORRO**

Variante sostanziale dell'autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio (R13 - D15) e Trattamento (R12 - R3 - R4 - D13) di rifiuti non pericolosi sito in Rovello Porro, Via V. Veneto 120/122

ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

Ditta:

SECO SRL, con sede legale in ROVELLO PORRO (CO), VIA VITTORIO VENETO 120/122.

Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive

VISTA la richiesta di variante non sostanziale dell'Autorizzazione Unica riferita all'impianto di stoccaggio (R13 - D15) e trattamento (R12 - R3 - R4 - D13) di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., presentata in data 17/12/2020, prot. n. REP_PROV_CO/CO-SUPRO 98389/17-12-2020 (Ns. rif. prot. 3904 del 17/12/2020, fascicolo 2020-ROP/43), da parte della Sig.ra BIONDA ZELINDA (C.F.: BNDZND52C47C933M), nata a Como il 07/03/1952, residente in Casnate con Bernate (CO), Via Sauro 11, nella sua qualità di Amministratore Unico della società SECO SRL, con sede legale in Rovello Porro, Via V. Veneto 120/122, P.iva 13174830151, riguardo l'impianto sito in Comune di Rovello Porro, VIA V. Veneto 120/122;

RICHIAMATI i pareri depositati agli atti e pervenuti da parte:

- dell'A.T.S. Insubria prot. 4486 - del 14.01.2021;
- dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Como – A.T.O. – in data 13.01.2021;
- della Soc. Lura Ambiente spa prot. 2366 del 22.12.2020;
- della Provincia di Como – Allegato Tecnico n° 60/2021 del 27/01/2021;

PRESO ATTO della documentazione integrativa (valutazione del rischio chimico per i lavoratori) presentata in data 20.01.2021, in risposta al parere espresso da parte dell'ATS Insubria;

CONSIDERATO che, da parte della società SECO SRL, è stata presentata in data 02/02/2021 richiesta di sospensione dei termini della conclusione del procedimento di variante non sostanziale dell'Autorizzazione Unica, al fine di ottenere l'autorizzazione ad effettuare operazione di recupero

Comuni associati

Appiano Gentile, Bregnano, Cadorago, Cermenate, Cirimido, Fenegrò, Guanzate, Limido Comasco, Lomazzo, Rovellasca, Rovello Porro, Veniano, Vertemate con Minoprio

sulle frazioni in ingresso finalizzata all'ottenimento di poliuretano e lattice con classificazione End Of Waste;

VISTA la documentazione integrativa presentata in data 12/02/2021 (relazione tecnica) e contestuale richiesta di prosecuzione dell'iter istruttorio;

RICHIAMATO il parere pervenuto in data 15/02/2021, prot. 1777, da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Rovello Porro, con il quale è stata richiesta documentazione integrativa in merito agli aspetti urbanistico/edilizi, nonché la necessità di istruire la pratica al fine del rilascio del titolo in materia edilizia, per la realizzazione del manufatto esterno denominato "Gruppo di Sovrappressione";

DATO ATTO che il Decreto n° 6907 del 25/07/2011 di Regione Lombardia dispone che, nel caso le varianti comportino la necessità di un titolo edilizio, nell'ambito dell'art. 208 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (permesso di costruire sostituito dal verbale della Conferenza di servizi), le stesse si configurano come varianti sostanziali soggette a Conferenza di servizi in modalità sincrona;

VISTA la documentazione integrativa presentata in data 03.03.2021, contenente:

- Lettera di trasmissione e precisazioni;
- Tav.04 - Particolare costruttivo gruppo di sovrappressione;
- Tav.05 - Planimetrie (stato di fatto, sovrapposizione e progetto) indicanti le opere edilizie esterne previste, compreso dettaglio del posizionamento del gruppo di sovrappressione per impianto antincendio con serbatoio di riserva idrica e relative verifiche urbanistiche;

RAVVISATO che con nota prot. 480 del 10/03/2021 è stata indetta e convocata la riunione della Conferenza di Servizi relativa all'istanza di variante sostanziale in argomento;

RICHIAMATO il Provvedimento dello SUAP di Lomazzo n° 2929 del 17/08/2020 di autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio (R13 – D15) e Trattamento (R12 - R3 – R4 – D13) di rifiuti non pericolosi, sito in Rovello Porro, Via Vittorio Veneto 120/122, ai sensi dell'art. 208, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., rilasciato alla ditta SECO Srl, con sede legale a Rovello Porro, Via Vittorio Veneto 120/122;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici della Provincia di Como e dello Sportello Unico Attività Produttive di Lomazzo, precisando che:

- la conferenza dei servizi conclusiva, tenutasi in data 06/04/2021, presso i competenti uffici dello SUAP di Lomazzo, in forma telematica, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione del progetto di che trattasi;
- le caratteristiche delle varianti sostanziali dell'impianto suddetto, sono riportate nell'Allegato Tecnico n° 332/2021 del 05/05/2021, che ricomprende e sostituisce l'Allegato Tecnico n° 60/2021 del 27/01/2021, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- l'ammontare totale della fidejussione resta invariato rispetto a quanto disposto con Provvedimento dello SUAP di Lomazzo n° 2929 del 17/08/2020, stante che la variante non comporta aumento dei quantitativi complessivi dei rifiuti previsti dal ciclo di gestione rifiuti autorizzato;
- l'istruttoria tecnico amministrativa, condotta ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i. si è conclusa con valutazione favorevole ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico n° 332/2021 del 05/05/2021 sopra richiamato;

PRESO atto del parere del Comando Provinciale V.V.F. di Como, datato 16.04.2021, prot. 5622 (fasc. 45930), favorevole con prescrizioni riferito alla richiesta di valutazione del progetto;

VISTO:

- le Decisioni n. 2000/532/CE del 3 maggio 2000, n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, n. 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e n. 2001/573/CE del 23 luglio 2001 della Commissione delle Comunità Europee;
- la Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del D.P.R. 915/82;
- il D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- il D.lgs. 16 gennaio 2008 n° 4;
- il D.lgs. 3 dicembre 2010 n° 205;
- il D.lgs. 03 settembre 2020 n° 116;
- la Legge 2 novembre 2019 n° 128;
- il D.lgs. 29 aprile 2010 n° 75;
- Il D.lgs. 14 marzo 2014 n° 49;
- la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell'Ambiente;
- il D.P.R. 7 settembre 2010 n° 160 e s.m.i.
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- la L. 15 maggio 1997 n. 127;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- la L. 7 agosto 2012 n. 134;
- il D.P.C.M. 20 dicembre 2012;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i.;
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n° U-0402843 del 21/09/2011;
- la D.G.R. n° 7851 del 25 gennaio 2002;
- la D.G.R. n° 9497 del 21 giugno 2002;
- la D.G.R. n° 29874 del 15 luglio 1997;
- la D.G.R. n° 220 del 27 giugno 2005 e s.m.i.;
- la D.G.R. n° 3596 del 6 giugno 2012;

RICHIAMATA la D.G.R. 19 novembre 2004, n° 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. n. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

RICHIAMATO l'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

DATO ATTO che, ai sensi del D.P.R. 160/2010, lo Sportello Unico risulta titolato al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttiva;

RICHIAMATA la vigente convenzione in materia di Sportello Unico Attività Produttive tra Amministrazioni Comunali Associate;

VISTO il Decreto del Sindaco n° 74 del 17/12/2019 di conferimento incarico per la posizione organizzativa del Settore S.U.A.P.;

DA ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 e 33 della L. 127/97;

VISTO infine l'art. 107 commi 2° e 3° del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

RILASCIA

alla società SECO SRL, con sede legale in ROVELLO PORRO, Via Vittorio Veneto 120/122, P.iva 13174830151, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. sulla base della documentazione presentata, **l'Autorizzazione Unica come variante sostanziale alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio (R13 - D15) e Trattamento (R12 - R3 - R4 - D13) di rifiuti non pericolosi**, sito in ROVELLO PORRO, Via V. Veneto 120/122, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico n° 332/2021 del 05/05/2021 della Provincia di Como, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

DETERMINA

1. che la durata dell'autorizzazione inerente la gestione rifiuti rimane invariata rispetto a quanto stabilito dal Provvedimento dello SUAP di Lomazzo n° 2929 del 17/08/2020 e fissata al 17 agosto 2030;
2. di disporre che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni di cui alla presente autorizzazione previo accertamento da parte della Provincia degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori previsti dalla presente autorizzazione deve essere comunicata allo SUAP di Lomazzo, al fine di consentire gli eventuali controlli di competenza della Provincia di Como, che entro i successivi 30 giorni ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che qualora tale termine sia trascorso senza riscontro l'esercizio può essere avviato, ferma restando la presentazione delle garanzie finanziarie di cui al successivo punto 4;
3. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel Provvedimento dello SUAP di Lomazzo n° 2929 del 17/08/2020, che si intendono qui integralmente riportate, nell'allegato tecnico, ad eccezione di quelle variate con il presente atto;
4. che l'ammontare totale della fidejussione e le condizioni della stessa, restano invariate rispetto a quanto disposto con il Provvedimento dello SUAP di Lomazzo n° 2929 del 17/08/2020, stante che la variante non comporta aumento dei quantitativi complessivi dei rifiuti previsti dal ciclo di gestione rifiuti autorizzato;
5. che il presente atto produce gli effetti del 6° comma dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., trattandosi di impianto di gestione rifiuti che costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177 comma 2 dello stesso D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
6. che l'efficacia del presente provvedimento sia subordinata al permanere della disponibilità delle aree interessate dall'impianto, da parte della ditta SECO Srl, con sede legale a Rovello Porro, Via Vittorio Veneto 120/122;
7. che ogni modifica del progetto dovrà essere preventivamente comunicata al competente SUAP, che provvederà ad attivare le procedure di legge per il rilascio della necessaria autorizzazione;
8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
9. di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di emissione in atmosfera, di scarico in fognatura e/o nell'ambiente, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro;

DISPONE

10. la notifica del presente provvedimento alla ditta SECO SRL, al Comune di Rovello Porro,

Comuni associati

Appiano Gentile, Bregnano, Cadorago, Cermenate, Cirimido, Fenegrò, Guanzate, Limido Comasco, Lomazzo, Rovellasca, Rovello Porro, Veniano, Vertemate con Minoprio

all'A.R.P.A. – Dipartimento di Como -, alla Provincia di Como Settore Ecologia e Ambiente e Settore Polizia Locale, all'Ufficio d'Ambito di Como e alla Società Lura Ambiente S.p.a.;

DÀ ATTO

11. che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2 del D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i. può avvalersi dell'A.R.P.A.;
12. che il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi dell'art. 208, comma 13 del D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate. In caso di revoca potrà essere disposta la bonifica, se necessaria, dell'area interessata;
13. che a norma dell'art. 3 u.c. della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Il Responsabile dello Sportello Unico
(Arch. Cesare De Santis)

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.